

ORIGINALE

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SERVIZI PER L'AMBIENTE

- CIRIE' -

VERBALE di DELIBERAZIONE
Del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

N. 26 Data 27/03/2024

OGGETTO: Servizio di recupero e trattamento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) e dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) - Affidamento del servizio alla Società in house SIA srl e approvazione convenzioni.

L'anno duemilaventiquattro, addì 27 del mese di marzo alle ore 17:30 in Ciriè in via telematica ed in audio/videoconferenza attraverso la piattaforma Gotomeeting per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale fanno parte i Signori:

		Presenti
Sig. BUROCCO Mario	Presidente	SI
Sig. BAIRO Patrizia	Componente	SI
Sig. BUSSONE Giorgio	Componente	NO
Sig. D'ELIA Michele	Componente	SI
Sig. SVEGLIA Giuseppe	Componente	NO

Svolge le funzioni di Segretario il Dr. Matteo BOSSA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BUROCCO Mario assume la Presidenza dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si dà atto della presenza del Direttore di CISA, Ing. Giuseppe Ansinello.

Acquisiti agli atti, se dovuti, i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18-8-2000 n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

OGGETTO: Servizio di recupero e trattamento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) e dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) - Affidamento del servizio alla Società in house SIA srl e approvazione convenzioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- Che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal D.lgs. 152/06 al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- Che ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i Soggetti coinvolti, tra cui anche i Consorzi di Bacino istituiti con Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002 ed organizzati in sub-ambiti territoriali così come previsto dalla Legge Regionale n. 1/2018 modificata dalla Legge Regionale n. 4/2021.

Considerato che la Legge Regionale n. 4 del 16/02/2021 stabilisce:

- all'art. 2, comma 3, che le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali, in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
- all'art. 6, comma 5, che nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le attività, le strutture, comprese quelle a servizio delle raccolte differenziate, e gli impianti sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero. Il conferimento in discarica costituisce la fase finale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle della raccolta, delle raccolte differenziate, del recupero e della valorizzazione, anche energetica, dei rifiuti;
- all'art. 7, comma 4, che a livello dell'Ambito Regionale sono organizzate le funzioni inerenti l'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ad esempio gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
- all'art. 27 che, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo restano confermate in capo ai Consorzi di Bacino, istituiti in attuazione della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002, fino alla costituzione della conferenza d'ambito e la riorganizzazione dei Consorzi di Area Vasta;

Rilevato che la Conferenza d'Ambito Regionale, costituita il 4/9/2023, alla data odierna non ha individuato l'impianto di trattamento dei rifiuti ingombranti di competenza del Consorzio CISA;

Visto che il Consorzio CISA, nell'ambito del proprio servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, gestisce anche il recupero e trattamento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) circa T. 3700 anno e i residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) circa T. 335 anno;

Considerato, che il Consorzio di Area Vasta CISA:

- in virtù della deliberazione di Assemblea Consortile n. 24 del 27/09/2007 ha sottoscritto un Contratto di Servizio con la Società in house SIA srl di Ciriè che prevede *“l'affidamento di servizi ambientali a carico della Società medesima, attraverso specifici accordi da definirsi di volta in volta secondo le competenze dei singoli organi societari, perseguendo l'interesse dei due Enti e degli Enti Locali che li controllano”*;

- in virtù della delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 16/12/2020 ha integrato il sopracitato Contratto di Servizio prevedendo che “*il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani venga addebitato al Consorzio CISA, e successivamente ai Comuni consorziati, al costo effettivamente sostenuto da parte della Società SIA srl di Ciriè*”;

Rilavato che la Società in house SIA srl di Ciriè è autorizzata ad effettuare il servizio di intermediazione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n 152/2006 e s.m.i, in quanto in possesso del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. TO13953 del 8/02/2019;

Visto che la Società in house SIA srl di Ciriè, con nota prot. 583 del 27/03/2024 (Allegato A) ha comunicato al Consorzio di aver già concluso la procedura per l’affidamento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) e dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) e di aver aggiudicato il servizio alla Società Innova Ecoservizi srl di Mappano, alle seguenti condizioni economiche:

- CER 20.03.03 - prezzo di trattamento pari ad €. 120,00/Tonn, a far data dal 01/01/2024
- CER 20.03.07 - prezzo di trattamento pari ad €. 166,35/Tonn, a far data dal 01/01/2024;

Vista la *Convenzione n. 1CDI del 03/01/2024* tra il Consorzio di Area Vasta CISA e la Società in house SIA s.r.l. per il recupero e trattamento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) prelevati sul territorio dei Comuni consorziati, che prevede il conferimento dei rifiuti presso l’impianto della Società Innova Ecoservizi srl di Mappano, con successivo conferimento dei sovvalli di trattamento presso la Discarica posta nel Comune di Grosso, alle condizioni economiche contenute nella sopracitata nota prot. 583 del 27/03/2024 (Allegato B).

Vista la *Convenzione n. 1CDS del 03/01/2024* tra il Consorzio di Area Vasta CISA e la Società in house SIA s.r.l. per il recupero e trattamento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) prelevati sul territorio dei Comuni consorziati, che prevede il conferimento dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) presso l’impianto della Società Innova Ecoservizi srl di Mappano, alle condizioni economiche contenute nella sopracitata nota prot. 583 del 27/03/2024 (Allegato C).

Considerato che ad oggi risulta economicamente conveniente affidare il servizio di recupero e trattamento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) e dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) tramite la Società in house, alle condizioni tecnico-economiche riportate nelle *Convenzioni* sopra citate tra il Consorzio di Area Vasta CISA e la Società in house SIA s.r.l. che si allegano in copia al presente provvedimento.

Rilevato quindi opportuno:

- avvalersi del Contratto di Servizio sottoscritto tra il Consorzio di Area Vasta CISA e la Società in house SIA srl, affidando a tale Società il servizio di recupero e trattamento dei rifiuti ingombranti (CER. 20.03.07) e dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) alle condizioni contenute nelle *Convenzioni* sopra citate tra il Consorzio di Area Vasta CISA e la Società in house SIA s.r.l. che si allegano in copia al presente provvedimento;
- che tale servizio sarà soggetto a verifica semestrale tra le Parti, in modo tale da recepire eventuali variazioni derivanti da nuove disposizioni di Legge previste dalla Conferenza d’Ambito Regionale;


Tutto quanto sopra premesso;

Ad unanimità di voto espresso in forma palese;

DELIBERA

1. avvalersi del Contratto di Servizio sottoscritto tra il Consorzio di Area Vasta CISA e la Società in house SIA srl, affidando a tale Società il servizio di recupero e trattamento dei rifiuti ingombranti (CER. 20.03.07) e dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) alle condizioni contenute nella *Convenzione n. 1CDI del 03/01/2024* e *Convenzione n. 1CDS del 03/01/2024* tra il Consorzio di Area Vasta CISA e la Società in house SIA s.r.l. che si allegano in copia al presente provvedimento;
2. di approvare la *Convenzione n. 1CDI del 03/01/2024* allegata al presente provvedimento (Allegata A);
3. di approvare la *Convenzione n. 1CDS del 03/01/2024* allegata al presente provvedimento (Allegata B);
4. di autorizzare il Presidente o suo delegato alla firma delle sopra citate *Convenzioni*;
5. di delegare al Presidente la facoltà di attivare o disattivare tale servizio, in qualsiasi momento della durata contrattuale, anche in virtù del recepimento di eventuali disposizioni di Legge emanate dalla Conferenza d'Ambito Regionale, costituita il 4/9/2023;
6. di autorizzare la liquidazione del servizio di recupero e trattamento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) e dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) a favore della Società in house SIA srl di Ciriè e, successivamente, provvedere all'addebito del relativo costo ai Comuni consorziati, sulla base del servizio effettivamente reso e documentato dalla Società SIA srl di Ciriè;
7. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Tecnico del Consorzio CISA e alla Società in house SIA srl di Ciriè
8. di dichiarare il presente provvedimento, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.

ALLEGATO A




Protocollo CISA
2024-C00583
27/03/2024
nri#fda

info@cisaweb.info

Da: info@siaweb.info
Inviato: giovedì 28 marzo 2024 08:50
A: Consozio CISA
Oggetto: Servizio di trattamento rifiuti ingombranti e dei residui della pulizia stradale - Comunicazioni
Allegati: 2024.03.01 CDS CISA per terre da spazzamento_(anno 2024).pdf; 2024.03.01 CDI CISA per ingombranti_(anno 2024).pdf; 716 - CISA_TRATTAMENTO INGOMBRANTI E PULIZIA STRADALE-COMUNICAZIONI - GP.pdf

Si invia in allegato ns nota prot. 716 del 27/03/2024.

Distinti saluti.




UFFICIO SEGRETERIA

Tel: 011/920.22.14, fax: 011/921.19.60
info@siaweb.info, cert@pec.siaweb.info

A. sensi del D.Lgs. n. 196/03 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.

Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.

Grazie



Protocollo SIA
2024-S00716
27/03/2024
dir#gan

SIA s.r.l.

Servizi Intercomunali per l'Ambiente

Spett.le
CAV CISA
sua sede

Alla c.a.
Dott. Mario Burocco
Presidente

Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) e dei residui della pulizia stradale (EER 20.03.03) provenienti dal bacino del CAV CISA, nell'ambito del proprio servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativo all'anno 2024.
Comunicazioni.

In riferimento a quanto in oggetto si formalizzano con la presente i costi relativi ai servizi in oggetto.

- Il costo complessivo per l'anno 2024 per il servizio di trattamento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) provenienti dal bacino CAV CISA, nell'ambito del proprio servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e per un quantitativo presunto pari a circa 600 ton/anno è stato fissato in **Euro 166,32/ton** oltre iva di legge. Si precisa che tale costo comprende il trattamento dei rifiuti presso impianto terzo autorizzato (Innova Ecoservizi Srl) individuato mediante procedura di gara ai sensi del codice dei contratti nonché il trasporto e smaltimento dei sovvalli presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Grosso di proprietà della SIA Srl.

- Il costo complessivo per il servizio di trattamento e recupero dei residui della pulizia stradale (EER 200303) provenienti dal bacino CAV CISA per un quantitativo presunto di circa 300 tonnellate, affidato con diversa procedura anch'esso alla ditta Innova Ecoservizi Srl, è invece pari a **Euro 120,00/ton** oltre iva di legge.

Si rimane a disposizione, per ogni eventuale ulteriore richiesta e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Ing. Giorgio Perello



GP/ga

CONVENZIONE n. 1 CDI del 03/01/2024

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI

Tra:

S.I.A. S.r.l. – Servizi Intercomunali per l'Ambiente, con sede in via Trento n. 21/D, Cirié (To) – P.I. e C.F. 08769960017, rappresentata dal Procuratore Speciale Ing. **Giorgio PERELLO**, nato a Torino (TO), il 19/02/1969, il quale interviene in nome, per conto ed in rappresentanza della predetta Società e non in proprio, da una parte, e:

Consorzio CISA, con sede in via Trento 21/d, Cirié (To) – P.I. e C.F. 08769960017, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. **Mario BUROCCO**, nato a Mathi (To), il 25/01/1955, il quale interviene in nome, per conto ed in rappresentanza del predetto Consorzio e non in proprio, di seguito denominato "contraente", dall'altra;

PREMESSO

Che il Contraente intende usufruire del servizio di intermediazione rifiuti da parte di SIA Srl, regolarmente iscritta all'Albo Gestori Rifiuti per l'intermediazione di rifiuti non pericolosi, per i flussi provenienti dalla raccolta dei cosiddetti "rifiuti ingombranti" codice CER 20.03.07 effettuata sul territorio di propria competenza;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contraente con il presente atto acquisisce la facoltà di conferire i rifiuti aventi codici **CER 20.03.07** a SIA Srl che, in qualità di intermediario, provvederà in proprio o per mezzo di soggetti terzi autorizzati a norma di legge al trattamento dei medesimi e al successivo smaltimento dei sovralli per la durata e alle condizioni di cui in appresso nonché alle condizioni di cui alle premesse, che fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno espletate in conformità alla normativa disciplinante la materia della gestione dei rifiuti. In particolare SIA Srl indicherà al contraente – garantendo la continuità del servizio - un impianto autorizzato al trattamento ove conferire i flussi oggetto della presente Convenzione. Sia la prima indicazione che eventuali successive di variazione, dovranno avvenire garantendo al contraente almeno 2 giorni di preavviso. In ogni caso l'impianto indicato dovrà essere ubicato nel raggio di 50 km da Cirié. I sovralli del trattamento saranno smaltiti a cura e spese di SIA Srl, di cui SIA Srl risulterà ad ogni effetto di legge il produttore.

ART. 3 PREZZI DEL SERVIZIO

Il prezzo del servizio oggetto della presente Convenzione è pari a **166,35** euro/t franco impianto di Grosso, comprensivo dei contributi per compensazioni ambientali eventualmente previsti dal gestore a favore dei comuni limitrofi all'impianto, al netto del tributo regionale per lo smaltimento in discarica, oltre IVA.

La tariffa potrà subire variazioni per disposizioni degli Enti Superiori, per imposizioni fiscali fissate dalla legge e/o per modifiche normative regionali e/o della Città Metropolitana di Torino riguardanti i tributi gravanti sui conferimenti in discarica. In merito alla sussistenza dei diritti all'applicazione dell'ecotassa in forma ridotta il Contraente farà pervenire a SIA la documentazione comprovante i requisiti medesimi; in mancanza di tale documentazione verrà addebitata l'ecotassa maggiore a conguaglio.

ART. 4 EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO, EVENTUALI RINNOVI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA SMALTIRE

La presente convenzione, ha decorrenza dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, per un quantitativo massimo pari a 600 tonnellate/anno.

Sia Srl si riserva la facoltà di accordare totalmente o parzialmente, ove richiesto dal Contraente, l'intermediazione di quantitativi maggiori.

ART. 5 CONDIZIONI PARTICOLARI, PAGAMENTI E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa al servizio di trattamento avverrà mensilmente. Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 60 giorni dalla data fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato a: *UNICREDIT Spa - Agenzia di Ciriè Corso Martiri della Libertà, Codice IBAN:*

IT 22U0200830381000100495804

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori calcolati per i primi 30 giorni di ritardo nella misura dell'interesse del 5% riferito ad anno e per i successivi giorni nella misura dell'interesse del 10% riferito ad anno, oltre alle relative spese accessorie.

ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI S.I.A. S.r.l.

SIA Srl si impegna ad eseguire a favore del Contraente le prestazioni dovute in forza della presente Convenzione alle condizioni ivi indicate. SIA Srl non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di forza maggiore che non permettano il conferimento presso l'impianto di trattamento e/o lo smaltimento presso l'impianto di conferimento. In tal caso SIA non avanzerà alcuna pretesa per il mancato conferimento delle quantità sottoscritte nella presente convenzione. SIA si impegna a provvedere a tutte le operazioni di trattamento e smaltimento secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il Contraente da ogni responsabilità. Verrà effettuata la verifica di conformità prevista dal D.M. 3/8/2005 con verifica in loco da parte di SIA srl delle singole partite di rifiuto sulla base delle indicazioni del sopraccitato D.M.

ART. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Contraente si obbliga a corrispondere il prezzo del servizio con le modalità ed alle condizioni tutte previste dalla Convenzione stessa, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate.

Il Contraente provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico con le modalità indicate da SIA Srl; il Contraente garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'art. 1 della presente Convenzione, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza SIA da ogni qualsiasi responsabilità in merito.

Il servizio di intermediazione dei rifiuti è subordinato al rilascio della relativa documentazione attestante l'iscrizione all'albo trasportatori dei rifiuti.

Il Contraente inoltre provvederà a sua cura a far pervenire a SIA l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, le relative autorizzazioni al trasporto dei rifiuti di cui alla presente Convenzione.

Il Contraente dovrà inoltre comunicare il rinnovo delle autorizzazioni in prossimità della data di scadenza. Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti, da:

- Formulario rifiuti (DM 01/04/98, n. 145 e s.m.i.);
- Dichiarazione di provenienza dei rifiuti recante timbro e firma in originale sia del produttore del rifiuti sia del trasportatore;
- Altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti.

I veicoli del Contraente o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno entro il perimetro degli impianti indicati da SIA a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute del DPR 27/04/1955 n. 547, nel DPR 19/03/1956 n. 303, nel DPR 07/01/1956 n. 164, nella Legge 01/03/1968 n. 186, nel D.Lgs. 15/08/1991 n. 277, nel D.Lgs. n. 81/2008, nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute e nel rispetto delle prescrizioni del DUVRI consegnato da SIA. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

Il Contraente, informato della politica ambientale di SIA srl, e delle procedure relative alla gestione dei dati provenienti dalle attività di sorveglianza e controllo delle prestazioni ambientali e relative alla valutazione del rispetto delle prescrizioni, deve rispettare gli obblighi ivi previsti e altri eventuali obblighi di comunicazione che deriveranno dall'applicazione e il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ottenuta da SIA il 7/6/2011.

ART. 8 CONFERIMENTI IRREGOLARI, DIFFIDE, SOSPENSIONI DELL'ACCESSO ALL'IMPIANTO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

I rifiuti di cui all'art. 1 della presente Convenzione dovranno rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti dal Gestore dell'impianto. Per verificare la rispondenza a quanto sopra previsto SIA Srl si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso gli impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. Il Contraente avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche di controlli a campione adottate da SIA Srl. Si precisa che non saranno ammessi allo scarico mezzi privi di dichiarazione di provenienza dei rifiuti o, se

necessario, privi del formulario o con formulario compilato erroneamente o con autorizzazioni scadute. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il Contraente possa pretendere alcunché. Nel caso i cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto all'art.1 nonché dalla normativa vigente, SIA si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati. In caso di inadempimento grave SIA Srl si riserva comunque il diritto di sospendere cautelativamente l'accesso agli impianti, ferma restando la facoltà per SIA di risolvere la presente Convenzione nei casi più gravi di inadempimento.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione in ogni momento dandone formale comunicazione per iscritto almeno 90 giorni prima. In tal caso non potrà essere richiesta alcuna indennità o mossa alcuna eccezione per effetto dell'avvenuto recesso. Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta previa intesa fra le parti. Le parti dichiarano che quanto previsto dalla Convenzione corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo la Convenzione il risultato di una negoziazione tra le parti con riferimento ad ogni sua singola clausola.

ART. 10 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'autorità giudiziaria competente è quella di Torino.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla sottoscrizione della presente Convenzione s'intendono a carico del Contraente.

Ciriè, 03/01/2024

Consorzio CISA
(Mario Burocco)

F.to digitalmente

SIA S.r.l.
(Giorgio Perello)

F.to digitalmente

Il Contraente dichiara di avere preso piena e completa conoscenza e di tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali del servizio e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 1, 4, 8, 10, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.

Ciriè, 03/01/2024

Consorzio CISA
(Mario Burocco)

F.to digitalmente

CONVENZIONE n. 1 CDS del 03/01/2024

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI

Tra:

S.I.A. S.r.l. – Servizi Intercomunali per l'Ambiente, con sede in via Trento n. 21/D, Cirié (To) – P.I. e C.F. 08769960017, rappresentata dal Procuratore Speciale Ing. **Giorgio PERELLO**, nato a Torino (TO), il 19/02/1969, il quale interviene in nome, per conto ed in rappresentanza della predetta Società e non in proprio, da una parte, e:

Consorzio CISA, con sede in via Trento 21/d, Cirié (To) – P.I. e C.F. 08769960017, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. **Mario BUROCCO**, nato a Mathi (To), il 25/01/1955, il quale interviene in nome, per conto ed in rappresentanza del predetto Consorzio e non in proprio, di seguito denominato "contraente", dall'altra;

PREMESSO

Che il Contraente intende usufruire del servizio di intermediazione rifiuti da parte di SIA Srl, regolarmente iscritta all'Albo Gestori Rifiuti per l'intermediazione di rifiuti non pericolosi, per i flussi provenienti dalla raccolta delle cosiddette "terre da spazzamento" codice CER 20.03.03 effettuata sul territorio di propria competenza;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contraente con il presente atto acquisisce la facoltà di conferire i rifiuti aventi codici **CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale)** a SIA Srl che, in qualità di intermediario, provvederà in proprio o per mezzo di soggetti terzi autorizzati a norma di legge al trattamento dei medesimi e al successivo smaltimento dei sovalli per la durata e alle condizioni di cui in appresso nonché alle condizioni di cui alle premesse, che fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno espletate in conformità alla normativa disciplinante la materia della gestione dei rifiuti. In particolare SIA Srl indicherà al contraente – garantendo la continuità del servizio - un impianto autorizzato al trattamento ove conferire i flussi oggetto della presente Convenzione. Sia la prima indicazione che eventuali successive di variazione, dovranno avvenire garantendo al contraente almeno 2 giorni di preavviso. In ogni caso l'impianto indicato dovrà essere ubicato nel raggio di 50 km da Cirié. I sovalli del trattamento saranno smaltiti a cura e spese di SIA Srl, di cui SIA Srl risulterà ad ogni effetto di legge il produttore.

ART. 3 PREZZI DEL SERVIZIO

Il prezzo del servizio oggetto della presente Convenzione è pari a **120,00** euro/t oltre IVA di legge.

ART. 4 EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO, EVENTUALI RINNOVI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA SMALTIRE

La presente convenzione, ha decorrenza dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, per un quantitativo massimo pari a 400 tonnellate/anno.

Sia Srl si riserva la facoltà di accordare totalmente o parzialmente, ove richiesto dal Contraente, l'intermediazione di quantitativi maggiori.

ART. 5 CONDIZIONI PARTICOLARI, PAGAMENTI E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa al servizio di trattamento avverrà mensilmente. Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 60 giorni dalla data fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato a: *UNICREDIT Spa - Agenzia di Ciriè Corso Martiri della Libertà, Codice IBAN:*

IT 22U0200830381000100495804

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori calcolati per i primi 30 giorni di ritardo nella misura dell'interesse del 5% riferito ad anno e per i successivi giorni nella misura dell'interesse del 10% riferito ad anno, oltre alle relative spese accessorie.

ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI S.I.A. S.r.l.

SIA Srl si impegna ad eseguire a favore del Contraente le prestazioni dovute in forza della presente Convenzione alle condizioni ivi indicate. SIA Srl non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di forza maggiore che non permettano il conferimento presso l'impianto di trattamento e/o lo smaltimento presso l'impianto di conferimento. In tal caso SIA non avanzerà alcuna pretesa per il mancato conferimento delle quantità sottoscritte nella presente convenzione. SIA si impegna a provvedere a tutte le operazioni di trattamento e smaltimento secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il Contraente da ogni responsabilità. Verrà effettuata la verifica di conformità prevista dal D.M. 3/8/2005 con verifica in loco da parte di SIA srl delle singole partite di rifiuto sulla base delle indicazioni del sopraccitato D.M.

ART. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Contraente si obbliga a corrispondere il prezzo del servizio con le modalità ed alle condizioni tutte previste dalla Convenzione stessa, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate.

Il Contraente provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico con le modalità indicate da SIA Srl; il Contraente garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'art. 1 della presente Convenzione, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza SIA da ogni qualsiasi responsabilità in merito.

Il servizio di intermediazione dei rifiuti è subordinato al rilascio della relativa documentazione attestante l'iscrizione all'albo trasportatori dei rifiuti.

Il Contraente inoltre provvederà a sua cura a far pervenire a SIA l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, le relative autorizzazioni al trasporto dei rifiuti di cui alla presente Convenzione.

Il Contraente dovrà inoltre comunicare il rinnovo delle autorizzazioni in prossimità della data di scadenza. Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti, da:

- Formulario rifiuti (DM 01/04/98, n. 145 e s.m.i.);
- Dichiarazione di provenienza dei rifiuti recante timbro e firma in originale sia del produttore del rifiuti sia del trasportatore;
- Altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti.

I veicoli del Contraente o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno entro il perimetro degli impianti indicati da SIA a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute del DPR 27/04/1955 n. 547, nel DPR 19/03/1956 n. 303, nel DPR 07/01/1956 n. 164, nella Legge 01/03/1968 n. 186, nel D.Lgs. 15/08/1991 n. 277, nel D.Lgs. n. 81/2008, nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute e nel rispetto delle prescrizioni del DUVRI consegnato da SIA. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

Il Contraente, informato della politica ambientale di SIA srl, e delle procedure relative alla gestione dei dati provenienti dalle attività di sorveglianza e controllo delle prestazioni ambientali e relative alla valutazione del rispetto delle prescrizioni, deve rispettare gli obblighi ivi previsti e altri eventuali obblighi di comunicazione che deriveranno dall'applicazione e il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ottenuta da SIA il 7/6/2011.

ART. 8 CONFERIMENTI IRREGOLARI, DIFFIDE, SOSPENSIONI DELL'ACCESSO ALL'IMPIANTO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

I rifiuti di cui all'art. 1 della presente Convenzione dovranno rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti dal Gestore dell'impianto. Per verificare la rispondenza a quanto sopra previsto SIA Srl si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso gli impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. Il Contraente avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche di controlli a campione adottate da SIA Srl. Si precisa che non saranno ammessi allo scarico mezzi privi di dichiarazione di provenienza dei rifiuti o, se

necessario, privi del formulario o con formulario compilato erroneamente o con autorizzazioni scadute. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il Contraente possa pretendere alcunché. Nel caso i cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto all'art.1 nonché dalla normativa vigente, SIA si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati. In caso di inadempimento grave SIA Srl si riserva comunque il diritto di sospendere cautelativamente l'accesso agli impianti, ferma restando la facoltà per SIA di risolvere la presente Convenzione nei casi più gravi di inadempimento.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione in ogni momento dandone formale comunicazione per iscritto almeno 90 giorni prima. In tal caso non potrà essere richiesta alcuna indennità o mossa alcuna eccezione per effetto dell'avvenuto recesso. Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta previa intesa fra le parti. Le parti dichiarano che quanto previsto dalla Convenzione corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo la Convenzione il risultato di una negoziazione tra le parti con riferimento ad ogni sua singola clausola.

ART. 10 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'autorità giudiziaria competente è quella di Torino.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla sottoscrizione della presente Convenzione s'intendono a carico del Contraente.

Ciriè, 03/01/2024

Consorzio CISA
(Mario Burocco)

F.to digitalmente

SIA S.r.l.
(Giorgio Perello)

F.to digitalmente

Il Contraente dichiara di avere preso piena e completa conoscenza e di tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali del servizio e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 1, 4, 8, 10, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.

Ciriè, 03/01/2024

Consorzio CISA
(Mario Burocco)

F.to digitalmente

CONVENZIONE n. 1 CDI del 03/01/2024

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI

Tra:

S.I.A. S.r.l. – Servizi Intercomunali per l’Ambiente, con sede in via Trento n. 21/D, Cirié (To) – P.I. e C.F. 08769960017, rappresentata dal Procuratore Speciale Ing. **Giorgio PERELLO**, nato a Torino (TO), il 19/02/1969, il quale interviene in nome, per conto ed in rappresentanza della predetta Società e non in proprio, da una parte, e:

Consorzio CISA, con sede in via Trento 21/d, Cirié (To) – P.I. e C.F. 08769960017, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. **Mario BUROCCO**, nato a Mathi (To), il 25/01/1955, il quale interviene in nome, per conto ed in rappresentanza del predetto Consorzio e non in proprio, di seguito denominato “contraente”, dall'altra;

PREMESSO

Che il Contraente intende usufruire del servizio di intermediazione rifiuti da parte di SIA Srl, regolarmente iscritta all’Albo Gestori Rifiuti per l’intermediazione di rifiuti non pericolosi, per i flussi provenienti dalla raccolta dei cosiddetti “rifiuti ingombranti” codice CER 20.03.07 effettuata sul territorio di propria competenza;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contraente con il presente atto acquisisce la facoltà di conferire i rifiuti aventi codici **CER 20.03.07** a SIA Srl che, in qualità di intermediario, provvederà in proprio o per mezzo di soggetti terzi autorizzati a norma di legge al trattamento dei medesimi e al successivo smaltimento dei sovvalli per la durata e alle condizioni di cui in appresso nonché alle condizioni di cui alle premesse, che fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno espletate in conformità alla normativa disciplinante la materia della gestione dei rifiuti. In particolare SIA Srl indicherà al contraente – garantendo la continuità del servizio - un impianto autorizzato al trattamento ove conferire i flussi oggetto della presente Convenzione. Sia la prima indicazione che eventuali successive di variazione, dovranno avvenire garantendo al contraente almeno 2 giorni di preavviso. In ogni caso l'impianto indicato dovrà essere ubicato nel raggio di 50 km da Cirié. I sovvalli del trattamento saranno smaltiti a cura e spese di SIA Srl, di cui SIA Srl risulterà ad ogni effetto di legge il produttore.

ART. 3 PREZZI DEL SERVIZIO

Il prezzo del servizio oggetto della presente Convenzione è pari a **166,35** euro/t franco impianto di Grosso, comprensivo dei contributi per compensazioni ambientali eventualmente previsti dal gestore a favore dei comuni limitrofi all'impianto, al netto del tributo regionale per lo smaltimento in discarica, oltre IVA.

La tariffa potrà subire variazioni per disposizioni degli Enti Superiori, per imposizioni fiscali fissate dalla legge e/o per modifiche normative regionali e/o della Città Metropolitana di Torino riguardanti i tributi gravanti sui conferimenti in discarica. In merito alla sussistenza dei diritti all'applicazione dell'ecotassa in forma ridotta il Contraente farà pervenire a SIA la documentazione comprovante i requisiti medesimi; in mancanza di tale documentazione verrà addebitata l'ecotassa maggiore a conguaglio.

ART. 4 EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO, EVENTUALI RINNOVI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA SMALTIRE

La presente convenzione, ha decorrenza dal **01/01/2024 al 31/12/2024**, per un quantitativo massimo pari a 600 tonnellate/anno.

Sia Srl si riserva la facoltà di accordare totalmente o parzialmente, ove richiesto dal Contraente, l'intermediazione di quantitativi maggiori.

ART. 5 CONDIZIONI PARTICOLARI, PAGAMENTI E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa al servizio di trattamento avverrà mensilmente. Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 60 giorni dalla data fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato a: *UNICREDIT Spa - Agenzia di Ciriè Corso Martiri della Libertà, Codice IBAN:*

IT 22U0200830381000100495804

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori calcolati per i primi 30 giorni di ritardo nella misura dell'interesse del 5% riferito ad anno e per i successivi giorni nella misura dell'interesse del 10% riferito ad anno, oltre alle relative spese accessorie.

ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI S.I.A. S.r.l.

SIA Srl si impegna ad eseguire a favore del Contraente le prestazioni dovute in forza della presente Convenzione alle condizioni ivi indicate. SIA Srl non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di forza maggiore che non permettano il conferimento presso l'impianto di trattamento e/o lo smaltimento presso l'impianto di conferimento. In tal caso SIA non avanzerà alcuna pretesa per il mancato conferimento delle quantità sottoscritte nella presente convenzione. SIA si impegna a provvedere a tutte le operazioni di trattamento e smaltimento secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il Contraente da ogni responsabilità. Verrà effettuata la verifica di conformità prevista dal D.M. 3/8/2005 con verifica in loco da parte di SIA srl delle singole partite di rifiuto sulla base delle indicazioni del sopraccitato D.M.

ART. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Contraente si obbliga a corrispondere il prezzo del servizio con le modalità ed alle condizioni tutte previste dalla Convenzione stessa, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate.

Il Contraente provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico con le modalità indicate da SIA Srl; il Contraente garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'art. 1 della presente Convenzione, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza SIA da ogni qualsiasi responsabilità in merito.

Il servizio di intermediazione dei rifiuti è subordinato al rilascio della relativa documentazione attestante l'iscrizione all'albo trasportatori dei rifiuti.

Il Contraente inoltre provvederà a sua cura a far pervenire a SIA l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, le relative autorizzazioni al trasporto dei rifiuti di cui alla presente Convenzione.

Il Contraente dovrà inoltre comunicare il rinnovo delle autorizzazioni in prossimità della data di scadenza. Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti, da:

- Formulario rifiuti (DM 01/04/98, n. 145 e s.m.i.);
- Dichiarazione di provenienza dei rifiuti recante timbro e firma in originale sia del produttore del rifiuti sia del trasportatore;
- Altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti.

I veicoli del Contraente o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno entro il perimetro degli impianti indicati da SIA a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute del DPR 27/04/1955 n. 547, nel DPR 19/03/1956 n. 303, nel DPR 07/01/1956 n. 164, nella Legge 01/03/1968 n. 186, nel D.Lgs. 15/08/1991 n. 277, nel D.Lgs. n. 81/2008, nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute e nel rispetto delle prescrizioni del DUVRI consegnato da SIA. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

Il Contraente, informato della politica ambientale di SIA srl, e delle procedure relative alla gestione dei dati provenienti dalle attività di sorveglianza e controllo delle prestazioni ambientali e relative alla valutazione del rispetto delle prescrizioni, deve rispettare gli obblighi ivi previsti e altri eventuali obblighi di comunicazione che deriveranno dall'applicazione e il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ottenuta da SIA il 7/6/2011.

ART. 8 CONFERIMENTI IRREGOLARI, DIFFIDE, SOSPENSIONI DELL'ACCESSO ALL'IMPIANTO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

I rifiuti di cui all'art. 1 della presente Convenzione dovranno rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti dal Gestore dell'impianto. Per verificare la rispondenza a quanto sopra previsto SIA Srl si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso gli impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. Il Contraente avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche di controlli a campione adottate da SIA Srl. Si precisa che non saranno ammessi allo scarico mezzi privi di dichiarazione di provenienza dei rifiuti o, se

necessario, privi del formulario o con formulario compilato erroneamente o con autorizzazioni scadute. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il Contraente possa pretendere alcunché. Nel caso i cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto all'art.1 nonché dalla normativa vigente, SIA si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati. In caso di inadempimento grave SIA Srl si riserva comunque il diritto di sospendere cautelativamente l'accesso agli impianti, ferma restando la facoltà per SIA di risolvere la presente Convenzione nei casi più gravi di inadempimento.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione in ogni momento dandone formale comunicazione per iscritto almeno 90 giorni prima. In tal caso non potrà essere richiesta alcuna indennità o mossa alcuna eccezione per effetto dell'avvenuto recesso. Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta previa intesa fra le parti. Le parti dichiarano che quanto previsto dalla Convenzione corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo la Convenzione il risultato di una negoziazione tra le parti con riferimento ad ogni sua singola clausola.

ART. 10 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'autorità giudiziaria competente è quella di Torino.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla sottoscrizione della presente Convenzione s'intendono a carico del Contraente.

Ciriè, 03/01/2024

Consorzio CISA
(Mario Burocco)

F.to digitalmente

SIA S.r.l.
(Giorgio Perello)

F.to digitalmente

Il Contraente dichiara di avere preso piena e completa conoscenza e di tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali del servizio e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 1, 4, 8, 10, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.

Ciriè, 03/01/2024

Consorzio CISA
(Mario Burocco)

F.to digitalmente

CONVENZIONE n. 1 CDS del 03/01/2024

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI

Tra:

S.I.A. S.r.l. – Servizi Intercomunali per l'Ambiente, con sede in via Trento n. 21/D, Cirié (To) – P.I. e C.F. 08769960017, rappresentata dal Procuratore Speciale Ing. **Giorgio PERELLO**, nato a Torino (TO), il 19/02/1969, il quale interviene in nome, per conto ed in rappresentanza della predetta Società e non in proprio, da una parte, e:

Consorzio CISA, con sede in via Trento 21/d, Cirié (To) – P.I. e C.F. 08769960017, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. **Mario BUROCCO**, nato a Mathi (To), il 25/01/1955, il quale interviene in nome, per conto ed in rappresentanza del predetto Consorzio e non in proprio, di seguito denominato "contraente", dall'altra;

PREMESSO

Che il Contraente intende usufruire del servizio di intermediazione rifiuti da parte di SIA Srl, regolarmente iscritta all'Albo Gestori Rifiuti per l'intermediazione di rifiuti non pericolosi, per i flussi provenienti dalla raccolta delle cosiddette "terre da spazzamento" codice CER 20.03.03 effettuata sul territorio di propria competenza;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contraente con il presente atto acquisisce la facoltà di conferire i rifiuti aventi codici **CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale)** a SIA Srl che, in qualità di intermediario, provvederà in proprio o per mezzo di soggetti terzi autorizzati a norma di legge al trattamento dei medesimi e al successivo smaltimento dei sovalli per la durata e alle condizioni di cui in appresso nonché alle condizioni di cui alle premesse, che fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno espletate in conformità alla normativa disciplinante la materia della gestione dei rifiuti. In particolare SIA Srl indicherà al contraente – garantendo la continuità del servizio - un impianto autorizzato al trattamento ove conferire i flussi oggetto della presente Convenzione. Sia la prima indicazione che eventuali successive di variazione, dovranno avvenire garantendo al contraente almeno 2 giorni di preavviso. In ogni caso l'impianto indicato dovrà essere ubicato nel raggio di 50 km da Cirié. I sovalli del trattamento saranno smaltiti a cura e spese di SIA Srl, di cui SIA Srl risulterà ad ogni effetto di legge il produttore.

ART. 3 PREZZI DEL SERVIZIO

Il prezzo del servizio oggetto della presente Convenzione è pari a **120,00** euro/t oltre IVA di legge.

ART. 4 EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO, EVENTUALI RINNOVI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA SMALTIRE

La presente convenzione, ha decorrenza dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, per un quantitativo massimo pari a 400 tonnellate/anno.

Sia Srl si riserva la facoltà di accordare totalmente o parzialmente, ove richiesto dal Contraente, l'intermediazione di quantitativi maggiori.

ART. 5 CONDIZIONI PARTICOLARI, PAGAMENTI E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa al servizio di trattamento avverrà mensilmente. Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 60 giorni dalla data fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato a: *UNICREDIT Spa - Agenzia di Ciriè Corso Martiri della Libertà, Codice IBAN:*

IT 22U0200830381000100495804

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi moratori calcolati per i primi 30 giorni di ritardo nella misura dell'interesse del 5% riferito ad anno e per i successivi giorni nella misura dell'interesse del 10% riferito ad anno, oltre alle relative spese accessorie.

ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI S.I.A. S.r.l.

SIA Srl si impegna ad eseguire a favore del Contraente le prestazioni dovute in forza della presente Convenzione alle condizioni ivi indicate. SIA Srl non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di forza maggiore che non permettano il conferimento presso l'impianto di trattamento e/o lo smaltimento presso l'impianto di conferimento. In tal caso SIA non avanzerà alcuna pretesa per il mancato conferimento delle quantità sottoscritte nella presente convenzione. SIA si impegna a provvedere a tutte le operazioni di trattamento e smaltimento secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il Contraente da ogni responsabilità. Verrà effettuata la verifica di conformità prevista dal D.M. 3/8/2005 con verifica in loco da parte di SIA srl delle singole partite di rifiuto sulla base delle indicazioni del sopraccitato D.M.

ART. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Contraente si obbliga a corrispondere il prezzo del servizio con le modalità ed alle condizioni tutte previste dalla Convenzione stessa, rispettando altresì le condizioni di seguito indicate.

Il Contraente provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico con le modalità indicate da SIA Srl; il Contraente garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'art. 1 della presente Convenzione, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza SIA da ogni qualsiasi responsabilità in merito.

Il servizio di intermediazione dei rifiuti è subordinato al rilascio della relativa documentazione attestante l'iscrizione all'albo trasportatori dei rifiuti.

Il Contraente inoltre provvederà a sua cura a far pervenire a SIA l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, le relative autorizzazioni al trasporto dei rifiuti di cui alla presente Convenzione.

Il Contraente dovrà inoltre comunicare il rinnovo delle autorizzazioni in prossimità della data di scadenza. Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti, da:

- Formulario rifiuti (DM 01/04/98, n. 145 e s.m.i.);
- Dichiarazione di provenienza dei rifiuti recante timbro e firma in originale sia del produttore del rifiuti sia del trasportatore;
- Altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti.

I veicoli del Contraente o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno entro il perimetro degli impianti indicati da SIA a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute del DPR 27/04/1955 n. 547, nel DPR 19/03/1956 n. 303, nel DPR 07/01/1956 n. 164, nella Legge 01/03/1968 n. 186, nel D.Lgs. 15/08/1991 n. 277, nel D.Lgs. n. 81/2008, nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute e nel rispetto delle prescrizioni del DUVRI consegnato da SIA. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

Il Contraente, informato della politica ambientale di SIA srl, e delle procedure relative alla gestione dei dati provenienti dalle attività di sorveglianza e controllo delle prestazioni ambientali e relative alla valutazione del rispetto delle prescrizioni, deve rispettare gli obblighi ivi previsti e altri eventuali obblighi di comunicazione che deriveranno dall'applicazione e il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ottenuta da SIA il 7/6/2011.

ART. 8 CONFERIMENTI IRREGOLARI, DIFFIDE, SOSPENSIONI DELL'ACCESSO ALL'IMPIANTO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

I rifiuti di cui all'art. 1 della presente Convenzione dovranno rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti dal Gestore dell'impianto. Per verificare la rispondenza a quanto sopra previsto SIA Srl si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso gli impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. Il Contraente avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche di controlli a campione adottate da SIA Srl. Si precisa che non saranno ammessi allo scarico mezzi privi di dichiarazione di provenienza dei rifiuti o, se

necessario, privi del formulario o con formulario compilato erroneamente o con autorizzazioni scadute. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il Contraente possa pretendere alcunché. Nel caso in cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto all'art.1 nonché dalla normativa vigente, SIA si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati. In caso di inadempimento grave SIA Srl si riserva comunque il diritto di sospendere cautelativamente l'accesso agli impianti, ferma restando la facoltà per SIA di risolvere la presente Convenzione nei casi più gravi di inadempimento.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione in ogni momento dandone formale comunicazione per iscritto almeno 90 giorni prima. In tal caso non potrà essere richiesta alcuna indennità o mossa alcuna eccezione per effetto dell'avvenuto recesso. Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta previa intesa fra le parti. Le parti dichiarano che quanto previsto dalla Convenzione corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo la Convenzione il risultato di una negoziazione tra le parti con riferimento ad ogni sua singola clausola.

ART. 10 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'autorità giudiziaria competente è quella di Torino.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla sottoscrizione della presente Convenzione s'intendono a carico del Contraente.

Ciriè, 03/01/2024

Consorzio CISA
(Mario Burocco)

F.to digitalmente

SIA S.r.l.
(Giorgio Perello)

F.to digitalmente

Il Contraente dichiara di avere preso piena e completa conoscenza e di tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali del servizio e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 1, 4, 8, 10, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.

Ciriè, 03/01/2024

Consorzio CISA
(Mario Burocco)

F.to digitalmente

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BUROCCO Mario
f.to digitalmente



IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo
f.to digitalmente

Ciriè li, 10 APR 2024

La presente deliberazione viene affissa
in data odierna all'Albo Pretorio Comunale
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124,
comma 1 del T.U.267/2000)

Il Segretario

ANOBILE Anna
f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Ciriè, per quindici giorni consecutivi, dal

10 APR 2024

IL SEGRETARIO

ANOBILE Anna
f.to digitalmente

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ciriè, per 10 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

DIVENUTA ESECUTIVA IL

27.03.2024

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo
f.to digitalmente

